

Causa C-323/19

Rinvio pregiudiziale

Data di deposito:

18 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria, Croazia)

Data della decisione di rinvio:

8 aprile 2019

Parte esecutante:

Interplastics s.r.o.

Parte eseguita:

Letifico d.o.o.

(omissis)

Corte di giustizia dell'Unione europea

(omissis)

Oggetto:

Domanda di pronuncia pregiudiziale e questione interpretativa della motivazione delle sentenze della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, Zulfikarpašić (C-484/15, EU:C:2017:199) e Pula Parking (C-551/15, EU:C:2017:193), nel procedimento dinanzi al giudice del rinvio iscritto a ruolo con il n. Povrv-752/19.

In primo luogo, il giudice del rinvio richiede la protezione dei dati personali dell'esecutante e dell'esecutata quali parti nel procedimento principale.

Detto giudice chiede quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), in veste di organo

giurisdizionale nazionale, presenta, mediante il giudice Mislav Kolakušić, una domanda di pronuncia pregiudiziale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione uniformi del diritto dell'Unione, chiedendo altresì che vengano interpretate le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia nelle cause C-484/15 e C-551/15 nell'ambito del procedimento Povrv-752/19, di cui è investito il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) (allegato 1).

Nella sentenza pronunciata il 9 marzo 2017 nella causa C-551/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che «il regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un "atto autentico", non rientrano nella nozione di "autorità giurisdizionale" ai sensi di detto regolamento».

Benché la posizione della Corte di giustizia dell'Unione europea sia chiara e inequivocabile nel senso che, in Croazia, i notai non sono abilitati a emettere mandati di esecuzione sulla base di un atto autentico, tale pratica contraria al regolamento n. 1215/2012 viene mantenuta. Dopo la pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 marzo 2017, i notai hanno emesso più di un milione di mandati di esecuzione.

A decorrere dal 1° luglio 2013, la Repubblica di Croazia è membro di pieno diritto dell'Unione europea, le cui istituzioni garantiscono la parità di trattamento sul piano giuridico a tutti i cittadini e alle persone giuridiche di tutti gli Stati membri.

I giudici della Repubblica di Croazia interpretano in modo diverso la sentenza emessa dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-551/15, ritenendo, per la maggior parte, che essa si riferisca esclusivamente ai procedimenti di esecuzione forzata dinanzi a un notaio in cui l'esecutato è una persona fisica, cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea [Or. 2].

Il giudice a quo non accetta le posizioni e le decisioni dei giudici croati che stabiliscono un'applicazione differenziata e discriminatoria del diritto e del regolamento n. 1215/2012 con riguardo, da un lato, ai cittadini e alle persone giuridiche della Repubblica di Croazia e, dall'altro, ai cittadini e alle persone giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Di conseguenza, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), quale organo giurisdizionale nazionale, presenta, mediante il proprio giudice, una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri, nonché il rispetto del principio di parità di trattamento e di uguaglianza dei cittadini e delle persone giuridiche nell'applicazione del diritto dell'Unione, nell'ambito della causa Povrv-752/19 pendente dinanzi al giudice del rinvio.

Tenuto conto dell'applicazione non uniforme delle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea, la presente domanda di pronuncia pregiudiziale

risulta necessaria al fine di stabilire se le persone fisiche e giuridiche della Repubblica di Croazia, in quanto cittadini dell'Unione europea, siano collocate su un piano di parità con le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione e se le persone giuridiche straniere siano collocate su un piano di parità con le persone fisiche straniere rispetto all'applicazione del diritto dell'Unione nel territorio della Repubblica di Croazia.

Il giudice a quo chiede alla Corte di giustizia di riunire ed esaminare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale con la domanda posta dall'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb) (causa C-657/18) e con le domande presentate dal giudice del rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'11 e il 20 marzo 2019.

Ai sensi dell'articolo 94 [del Regolamento di procedura] della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio, Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), motiva il proprio rinvio pregiudiziale sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

I. Breve esposizione dell'oggetto della controversia e dei fatti rilevanti come constatati dal giudice nazionale nella causa iscritta a ruolo con il n. Povrv-752/19

Le parti nella controversia principale sono l'esecutante, INTERPLASTICS S.R.O. (omissis), con sede a Bratislava (Slovacchia) (omissis) e l'esecutata LETIFICO d.o.o., Velika Buna (Velika Gorica) (omissis). Il 4 febbraio 2019 è stato avviato un procedimento di esecuzione forzata a seguito di una domanda di esecuzione forzata basata su un atto autentico; in pari data il notaio, Tomislav Knez (Sveta Nedjelja) (omissis) ha emesso un mandato di esecuzione sulla base dell'atto autentico n. Ovr-23/2019, in cui si impartisce all'esecutata il termine di 8 giorni per soddisfare il credito rivendicato che, nella domanda di esecuzione, viene quantificato in EUR 17 700, da pagarsi in kuna (HRK), e al quale dovranno essere aggiunti gli interessi di mora al tasso legale nonché le spese del procedimento, per un importo pari a HRK 7 210,80.

Il credito si basa su una serie di fatture emesse l'11 dicembre 2018.

La domanda e il mandato di esecuzione sono stati trasmessi all'esecutata il 13 febbraio 2019. Quest'ultima si è opposta al mandato in tempo utile contestando il fondamento e l'importo del credito.

Conformemente alle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-484/15 e C-551/15, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle loro competenze nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata basati su un «atto autentico», non possono essere considerati autorità giurisdizionali ai sensi del regolamento relativo al titolo esecutivo europeo, né ai fini dell'applicazione del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e

l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Analogamente, in tali sentenze la Corte di giustizia rileva che il rispetto del principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri dell'Unione nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale presuppone che le decisioni giudiziarie adottate dalle autorità di uno Stato membro delle quali è richiesta l'esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell'ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio. Quindi, il procedimento che precede l'emissione di un mandato di esecuzione non ha carattere contraddittorio e siffatta decisione non è emessa da un'autorità giurisdizionale, bensì da un notaio che, come già indicato in precedenza, non può essere considerato un'autorità giurisdizionale. Tali considerazioni inducono a concludere che il mandato di cui trattasi sia stato emesso da un'autorità assolutamente incompetente e che, per tale motivo, debbano applicarsi le norme relative all'incompetenza assoluta. Di conseguenza, il giudice del rinvio non può ammettere gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragione per cui non si può proseguire il procedimento di opposizione al mandato di esecuzione. Una situazione invalida sin dall'inizio non può essere, dunque, sanata né convalidata durante il procedimento, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della parità di armi [Or. 3].

II. Contenuto delle disposizioni nazionali applicabili alla causa in esame e giurisprudenza nazionale pertinente

La disposizione controversa è costituita dall'articolo 1 della Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata) (pubblicata nei Narodne novine nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), legge nazionale che attribuisce ai notai la competenza a effettuare il recupero forzoso di crediti sulla base di un «atto autentico», attraverso l'emissione di un mandato di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l'esplicito consenso della parte esecutata. Pertanto, dato che la questione controversa riguarda la competenza dei notai nella presente controversia civile, il giudice del rinvio non ha proceduto all'esame della causa nel merito.

Il giudice di primo grado ha ritenuto che la motivazione e l'interpretazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199) e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193) siano rilevanti anche nel diritto interno e ha applicato tale giurisprudenza e tale interpretazione della suddetta Corte nella causa Povrv-752/19.

Giurisprudenza:

Nella causa Povrv-57/18 (allegato 2), l'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb) ha dichiarato irricevibile una domanda di esecuzione e annullato un mandato di esecuzione emesso da un notaio, facendo riferimento alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea

nella causa C-551/15 con la seguente motivazione: «(...) il procedimento che precede l'emissione di un mandato di esecuzione non ha carattere contraddittorio e siffatta decisione non è emessa da un'autorità giurisdizionale, bensì da un notaio che, come già indicato in precedenza, non può essere considerato un'autorità giurisdizionale. Tali considerazioni inducono a concludere che il mandato di cui trattasi sia stato emesso da un'autorità assolutamente incompetente e che, per tale motivo, debbano applicarsi le norme relative all'incompetenza assoluta. Di conseguenza, il giudice del rinvio non può ammettere gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragione per cui non si può proseguire il procedimento di opposizione al mandato di esecuzione. Una situazione invalida sin dall'inizio non può essere, dunque, sanata né convalidata durante il procedimento, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della parità di armi».

Per contro, con ordinanza n. Gž Ovr-645/2018 (allegato 3), lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola) ha annullato la decisione Povrv-57/18 adducendo i seguenti motivi: «(...) la posizione esposta dal tribunale di primo grado in ordine all'incompetenza dei notai nei procedimenti di emissione di un mandato di esecuzione basato su un atto autentico è errata, poiché detta competenza è attribuita ai notai stessi dalle disposizioni del titolo XXVI della Ovršni zakon (legge in materia di esecuzione forzata) ("Narodne novine" nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17; in prosieguo: la "OZ") e, di conseguenza, il notaio ha proceduto correttamente quando, conformemente al disposto dell'articolo 282 della OZ e a seguito dell'opposizione presentata dall'esecutata contro il mandato di esecuzione emesso dal notaio stesso sulla base di un atto autentico, ha deferito la questione al giudice di primo grado affinché si pronunciasse sull'opposizione in qualità di autorità giudiziaria competente. In tale fase del procedimento, trattandosi di una causa in cui la parte esecutata ha il proprio luogo di residenza dichiarata nella Repubblica di Croazia, nel territorio di competenza del giudice di primo grado, quest'ultimo, conformemente all'articolo 282, paragrafo 3, della OZ, avrebbe dovuto statuire sull'opposizione in base agli articoli 57 e 58 della legge succitata e adottare una decisione ai sensi di tali disposizioni. Dal momento che, applicando erroneamente il disposto dell'articolo 16 dello ZPP (Zakon o parničnom postupku; codice di procedura civile), ha respinto la domanda di esecuzione e annullato in toto il mandato di esecuzione basato su un atto autentico adducendo l'incompetenza assoluta del notaio, il giudice di primo grado è incorso in un vizio di forma sostanziale a norma dell'articolo 354, paragrafo 1, risultante dall'errata applicazione dell'articolo 16 dello ZPP e dell'articolo 21, paragrafo 1, della OZ (...), vizio che è stato invocato in appello».

Per tale motivo, lo Županijski sud u Puli (Tribunale di comitato di Pola) ritiene che si possano mantenere gli effetti della parte del mandato notarile in cui si ordina all'esecutato di procedere al pagamento.

Analogamente, il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), nelle cause Povrv-1434/18, Povrv-3326/17 e Povrv-3380/18 (allegato 4), ha

confermato le ingiunzioni di pagamento di cui ai mandati notarili emessi nei confronti degli esecutati, persone giuridiche straniere.

Per contro, nella causa Povrv-113/18 (allegato 5), il Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria) ha dichiarato irricevibile una domanda di esecuzione presentata ad un notaio e ha annullato il mandato di esecuzione emesso da un notaio sulla base di un atto autentico, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-551/15, con la seguente motivazione: «(...) il procedimento che precede l'emissione di un'ingiunzione di pagamento non ha carattere contraddittorio [Or. 4] e siffatta decisione non è emessa da un'autorità giurisdizionale, bensì da un notaio che, come già indicato in precedenza, non può essere considerato un'autorità giurisdizionale. Tali considerazioni inducono a concludere che l'ingiunzione di cui trattasi sia stata emessa da un'autorità assolutamente incompetente e che, per tale motivo, debbano applicarsi le norme relative all'incompetenza assoluta. Di conseguenza, il giudice del rinvio non può ammettere gli atti adottati da un'autorità assolutamente incompetente, ragione per cui non si può proseguire il procedimento di opposizione al mandato di esecuzione. Una situazione invalida sin dall'inizio non può essere, dunque, sanata né convalidata durante il procedimento, in quanto ciò sarebbe contrario al principio della parità di armi».

Le suddette decisioni dei giudici nazionali esprimono opinioni diverse sul piano giuridico in ordine alla competenza dei notai ad emettere titoli esecutivi.

III. Indicazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché sul rapporto, a suo avviso esistente, tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile nella controversia principale

La domanda di pronuncia pregiudiziale è presentata al fine di garantire l'applicazione uniforme del diritto dell'Unione in tutti gli Stati membri e il rispetto dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza dei cittadini nell'applicazione del diritto dell'Unione, nonché allo scopo di armonizzare la giurisprudenza dei giudici nazionali nell'applicazione dell'acquis dell'Unione.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in ambito sia civile che penale, ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge. L'articolo 14 di tale Convenzione sancisce il divieto di discriminazione e indica che il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione stessa deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la

nascita od ogni altra condizione. L'articolo 18 TFUE dispone che, nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il giudice a quo ritiene che, nella causa in esame, i cittadini e le persone giuridiche croate subiscano una discriminazione rispetto ai cittadini e alle persone giuridiche di altri Stati membri dell'Unione europea, come emerge dalle citate sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199) e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193). Conformemente a dette sentenze, i titoli esecutivi non saranno riconosciuti come tali negli altri Stati membri dell'Unione ai sensi del regolamento relativo al titolo esecutivo europeo e del regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Pertanto, la normativa nazionale attribuisce ai notai la competenza a emettere titoli esecutivi che non sono riconosciuti come tali o come decisioni giudiziarie negli altri Stati membri dell'Unione europea. Dalla motivazione delle citate sentenze si evince chiaramente che il procedimento dinanzi a un notaio non offre garanzie di indipendenza e imparzialità né ha carattere contraddittorio. Tale situazione dà luogo a una disparità di trattamento tra le persone fisiche e giuridiche croate e le persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri dell'Unione europea, nonché a una disparità di trattamento delle persone fisiche e giuridiche straniere, costituendo in tal modo una discriminazione. L'assenza del carattere contraddittorio del procedimento conduce a una disparità di trattamento tra le parti, violando così il diritto fondamentale a un ricorso effettivo sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il diritto societario impone un'armonizzazione delle norme europee all'interno dell'Unione, mirante a rafforzare la certezza del diritto, allo scopo di favorire l'attività economica e gli investimenti, conformemente al Trattato di adesione e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'interpretazione, che è contraria al principio di uguaglianza delle società, colloca le società nazionali in una situazione di svantaggio rispetto alle società degli altri Stati membri dell'Unione, il che si pone in contrasto con i principi fondamentali di quest'ultima [Or. 5.]

In concreto, le questioni pregiudiziali sono le seguenti:

1) Se sia conforme all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e all'articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una disposizione nazionale, ossia l'articolo 1 della *Ovršni zakon* (legge in materia di esecuzione forzata) (pubblicata nei «*Narodne novine*» 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17), che attribuisce ai notai la competenza a effettuare il recupero forzoso dei crediti sulla base di un atto autentico, attraverso l'emissione di un mandato di esecuzione, quale titolo esecutivo, senza l'esplicito consenso della persona giuridica debitrice esecutata, stabilita nella Repubblica di Croazia, tenuto conto delle sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-484/15 e C-551/15.

2) Se l'interpretazione fornita nelle sentenze della Corte di giustizia del 9 marzo 2017, *Zulfikarpašić* (C-484/15, EU:C:2017:199) e *Pula Parking* (C-551/15, EU:C:2017:193) sia applicabile alla causa Povrv-752/19, descritta anteriormente, e, in particolare, se il regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell'ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», in cui le parti esecutanti sono persone giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione, non rientrano nella nozione di «autorità giurisdizionale» ai sensi di detto regolamento.

(omissis) [luogo e data di adozione]

(omissis) [nome e cognome del giudice, indirizzo postale e di posta elettronica]

Allegati:

- 1) documentazione inerente alla controversia principale, Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), causa Povrv-752/19, con i numeri da 1 a 10,
- 2) giurisprudenza dell'Općinski sud u Novom Zagrebu (Tribunale municipale di Novi Zagreb), causa Povrv-57/18, con i numeri 11 e 12,
- 3) giurisprudenza dello Županijski sud u Šibeniku (Tribunale di comitato di Sebenico), causa Gž Ovr-645/18, con i numeri 13 e 14,
- 4) giurisprudenza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), cause Povrv-1434/18, Povrv-3326/17 e Povrv-3380/18, con i numeri da 15 a 19,
- 5) giurisprudenza del Trgovački sud u Zagrebu (Tribunale di commercio di Zagabria), causa Povrv-113/18, con i numeri 20 e 21.